



Fondazione
per il bambino malato
della Svizzera italiana

Fondazione del Bambino Malato della Svizzera Italiana: Regolamento per l'Erogazione di Fondi

Articolo 1: Obiettivo

Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione dei fondi da parte della Fondazione, al fine di sostenere iniziative di interesse pubblico e sociale in conformità a quanto previsto dagli statuti (articolo 3) ed alla regolamentazione sulle fondazioni.

Articolo 2: Destinatari

I fondi possono essere richiesti da:

- Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro
- Enti pubblici e privati
- Individui che presentino progetti rilevanti secondo gli scopi statutari

Articolo 3: Tipologie di finanziamento

La Fondazione offre finanziamenti per:

- progetti di ricerca e sviluppo
- attività culturali e artistiche
- iniziative di solidarietà sociale
- programmi di educazione e formazione
- equipaggiamenti tecnici e sanitari.

Articolo 4: Criteri di ammissibilità

Per essere considerati, i progetti devono:

- essere innovativi e sostenibili nel tempo
- rispettare le normative e la legislazione vigenti
- avere un impatto positivo sulle cure dei bambini e sulla comunità



Fondazione
per il bambino malato
della Svizzera italiana

Articolo 5: Modalità di richiesta

Presentazione della domanda

La richiesta di finanziamento deve essere presentata tramite il modulo di domanda disponibile sul sito della Fondazione.

Documentazione necessaria

- Descrizione dettagliata del progetto
- Budget preventivo
- Informazioni sull'organizzazione richiedente
- Lettera di intenti o supporto da parte di terzi (se applicabile)

Articolo 6: Valutazione delle domande

1. Le domande saranno valutate dal Consiglio di Fondazione.

2. I criteri di valutazione includono:

- Originalità e fattibilità del progetto
- Chiarezza degli obiettivi
- Pianificazione e gestione delle risorse
- Impatto e benefici del progetto

Articolo 7: Erogazione dei fondi

1. I fondi saranno erogati in base al piano di pagamento stabilito nella lettera di concessione.
2. Riservato un importo massimo complessivo di Fr. 25'000.- per anno contabile, i finanziamenti saranno erogati secondo il seguente principio:
 - a. per sostegno fino a Fr. 1'000.- : fino al 100% dell'importo
 - b. per sostegno da Fr. 1'000.- a Fr. 10'000.- : fino al 50% dell'importo
 - c. per sostegno di progetti di oltre Fr. 10'000.- : al massimo il 30% dell'importo.

Sarà richiesta una rendicontazione dettagliata a scadenza di principio semestrale sull'avanzamento del progetto e sulle spese sostenute.



Fondazione
per il bambino malato
della Svizzera italiana

Articolo 8: Monitoraggio e rendicontazione

1. La Fondazione si riserva il diritto di monitorare l'andamento dei progetti finanziati.
2. I beneficiari devono fornire aggiornamenti regolari sullo stato di avanzamento e presentare un rapporto finale al termine del progetto.

Articolo 9: Disposizioni finali

1. La Fondazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione del presente regolamento sarà competente il foro di Bellinzona

Approvato dal Consiglio di Fondazione in data 11 novembre 2024.